

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

(90/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la peste suina africana è apparsa in Sardegna nel 1978 e che la Comunità ha già concesso un contributo finanziario a favore dell'Italia con la decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁵⁾;

considerando che la persistenza della malattia ostacola la libera circolazione di suini vivi, di carni fresche di suini e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che l'eradicazione definitiva della malattia costituisce una premessa fondamentale — in relazione agli scambi di suini vivi e di carni suine — per la realizzazione del mercato interno nel settore delle carni suine e per l'aumento della produttività dell'allevamento e, di conseguenza, per il miglioramento del tenore di vita delle persone che svolgono la loro attività in questo settore;

considerando che la Repubblica italiana deve presentare un nuovo piano di eradicazione della peste suina africana, da attuarsi entro un periodo di cinque anni;

considerando che il piano di eradicazione deve comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa e un cambiamento di strategia; che l'adozione di queste misure e il loro adeguamento in funzione degli sviluppi della situazione necessita una procedura di stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che gli Stati membri debbono essere regolarmente informati dello svolgimento dell'insieme delle azioni avviate,

Articolo 1

La Repubblica italiana elabora un nuovo piano per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

Articolo 2

Il piano di cui all'articolo 1 deve comprendere, oltre all'indicazione dell'organismo responsabile della sua applicazione e del suo coordinamento:

1) misure volte a eliminare i focolai di peste suina africana, in particolare:

a) la macellazione immediata e la distruzione di tutti gli animali della specie suina presenti nelle aziende:

- nelle quali sia stato constatato un caso clinico di peste suina africana;
- che i risultati di un'indagine epizootologica possano far considerare contaminate.

La macellazione e la distruzione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus;

b) la pulizia e la disinfezione delle aziende di cui alla lettera a), primo trattino, nonché la distruzione di insetti e roditori nelle stesse, una volta eliminati i suini;

c) la compensazione immediata ed adeguata dei proprietari i cui suini sono stati macellati conformemente alla lettera a);

d) l'istituzione, per motivi sanitari, di un periodo di attesa prima del ripopolamento dell'allevamento, di durata pari ad almeno un mese dopo la macellazione degli animali e l'ultimazione delle operazioni di cui alla lettera b), per quanto riguarda le aziende in cui l'allevamento viene effettuato in edifici chiusi, e di almeno tre mesi per le altre aziende;

e) il ripopolamento graduale delle aziende, ricorrendo, in primo luogo, alla introduzione di suini «sentinella», nei quali sia stata constatata l'assenza di anticorpi della peste suina africana prima del loro ingresso nell'azienda e, nuovamente, dopo un mese di permanenza nella stessa;

f) il controllo costante delle aziende sul piano sierologico fino al loro completo ripopolamento;

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

- g) l'istituzione di una zona di protezione di almeno tre chilometri di raggio, in caso sia stato diagnosticato un caso clinico di malattia come indicato alla lettera a), primo trattino. La zona di protezione deve restare in vigore per almeno trenta giorni. Per i primi quindici giorni, i suini non possono lasciare le aziende. Dal quindicesimo al trentesimo giorno, i suini possono lasciare le aziende rispettive soltanto per essere trasportati, direttamente, sotto controllo ufficiale, ad un macello per essere immediatamente macellati. Il trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto previo esame, da parte del veterinario ufficiale, di tutti i suini presenti nell'azienda e qualora sia stato accertato che nessuno dei suini lasci sospettare di essere infetto dalla peste suina africana;
- 2) misure di controllo e di protezione degli allevamenti suini, in particolare:
- a) prove sierologiche su campioni rappresentativi degli allevamenti di ciascuna delle provincie, iniziando da quella di Nuoro.
- Tuttavia, nei casi particolari descritti in appresso, si applicano le seguenti modalità:
- nel caso degli allevamenti di riproduzione o a circuito chiuso misto, tutte le scrofe riproduttrici e le giovani scrofe destinate alla riproduzione devono essere sottoposte ad esame sierologico ad intervalli regolari;
 - nel caso delle aziende miste che si procurano suini da fonti esterne, se non vi è una netta separazione tra l'unità di riproduzione e l'unità di ingrasso dei suini, tutti i suini dell'azienda devono essere sottoposti a esame sierologico ad intervalli regolari;
- b) esami sierologici sistematici presso tutti gli allevamenti nei quali uno o più capi abbiano dato esito positivo alle prove sierologiche di cui alla lettera a), e proseguimento degli esami sino a che tutti gli animali risultati positivi siano stati individuati ed eliminati;
- c) indagine epizootiologica per identificare le aziende in cui sono nati i suini che hanno dato esito positivo alle prove sierologiche ed esami sierologici sistematici in tali aziende;
- d) esami sierologici (esecuzione di prove prima di ogni spostamento) di tutti i suini trasportati a scopo di riproduzione o di ingrasso;
- e) esecuzione di prove sierologiche presso campioni di suini prelevati al momento della macellazione;
- f) eliminazione mediante macellazione e distruzione, di tutti gli animali che hanno dato esito positivo alle prove sierologiche di cui alle lettere da a) a d);
- g) compensazione immediata e adeguata dei proprietari dei suini macellati e distrutti conformemente alla lettera f);
- h) analisi di laboratorio dei campioni rappresentativi prelevati su suini selvatici macellati o abbattuti;
- 3) misure per l'identificazione dei suini e la registrazione degli allevamenti suini, in particolare:
- a) istituzione di un sistema di identificazione di tutti i suini presenti in Sardegna, in modo da poter individuare in qualsiasi momento la provincia e l'allevamento di origine;
- b) registrazione di tutte le aziende dedite all'allevamento suino in Sardegna, con precisazione del tipo di produzione, del patrimonio zootecnico, dell'entrata di suini con la relativa provenienza, dell'uscita di suini, con la relativa destinazione;
- 4) misure volte a predisporre infrastrutture per il controllo sanitario, l'identificazione e il prelievo di campioni di sangue presso i suini allevati principalmente in pascoli liberi.

Articolo 3

La Commissione esamina il piano elaborato dalle autorità italiane per valutare se esso è conforme ai requisiti previsti per la sua approvazione o se debbano esservi apportate modifiche. Il piano e le eventuali modifiche devono essere approvati secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 4

L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 5

1. Il contributo finanziario della Comunità è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella decisione di approvazione del piano di cui all'articolo 1.
2. L'importo stimato del contributo a carico del bilancio comunitario, iscritto nel capitolo concernente le spese relative al settore agricolo, è di 9 milioni di ecu per la durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 3, le spese sostenute dall'Italia per le misure di cui:
 - all'articolo 2, punto 1, lettere a), b), c), e) ed f) e punto 2,
 - all'articolo 2, punti 3 e 4,
 beneficiano del contributo finanziario della comunità, limitatamente all'importo di cui all'articolo 5.
2. La Comunità rimborsa il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino e il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 7

1. Le domande di pagamento devono riguardare le spese sostenute dall'Italia durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione decide in merito all'aiuto previsto dalla presente decisione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 8

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 9

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE ⁽³⁾, in appresso denominato « comitato », viene immediatamente investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.
4. La Commissione adotta le misure progettate se esse sono conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. La Commissione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, esegue regolari controlli in loco per accertarsi dell'applicazione del piano di eradicazione.

La Commissione ne informa regolarmente, almeno una volta all'anno, gli Stati membri in seno al comitato, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che presentano alla Commissione una relazione particolareggiata, unitamente alle domande di pagamento, nonché relazioni di esperti che, su designazione della Commissione, hanno effettuato ispezioni in loco per conto della Comunità.

2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato nel corso della sua attuazione, una nuova decisione di approvazione è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 11

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.